

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/690 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 37, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme per la sorveglianza, l'eradicazione e la concessione del riconoscimento dello status di indenne da malattia a livello di compartimento.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un elenco armonizzato di malattie animali trasmissibili («malattie elencate») che presentano un rischio per la sanità animale o pubblica nell'Unione, che si tratti di tutta l'Unione o solo di parti del suo territorio.
- (3) L'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/429 prevede programmi di sorveglianza dell'Unione per alcune malattie elencate. L'articolo 30 di detto regolamento prevede la determinazione, mediante un atto di esecuzione, delle malattie elencate che devono essere oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, incluso l'ambito geografico di applicazione di tali programmi.
- (4) Il regolamento (UE) 2016/429 abroga la direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽²⁾ a decorrere dal 21 aprile 2021. La direttiva 2005/94/CE stabilisce programmi di sorveglianza obbligatoria per l'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. I programmi di sorveglianza obbligatoria per l'influenza aviaria continuano ad essere rilevanti per garantire un elevato livello di sorveglianza in tutta l'Unione a causa dell'impatto dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sulla salute animale. Tali programmi dovrebbero anche comprendere la sorveglianza di alcune zone più esposte al rischio di una mutazione dei virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. La sorveglianza dell'influenza aviaria contribuisce inoltre a una maggiore conoscenza dei virus che presentano un possibile rischio zoonotico. È pertanto opportuno tener conto di quest'obbligo nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 mediante programmi di sorveglianza dell'Unione per l'influenza aviaria.
- (5) Conformemente all'elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili del regolamento (UE) 2016/429 viene fatta una distinzione tra l'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità. Per motivi di coerenza si dovrebbe tener conto di tale distinzione nell'ambito di applicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce, tra l'altro, i criteri per stabilire le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione e il contenuto di tali programmi. L'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità rispondono a tali criteri.
- (7) L'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429 conferisce agli Stati membri il diritto di chiedere il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti per alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dello stesso regolamento. Un atto di esecuzione dovrebbe determinare per quali di queste malattie elencate è possibile stabilire lo status di indenne da malattia dei compartimenti.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia per alcune malattie elencate ed emergenti (cfr. pag. 211 della presente Gazzetta ufficiale).

